



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06527 DEL DEP. GRIMALDI (res. n. 579 del 05 dicembre 2025)**

## **RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine ad una eventuale riconversione della Casa di reclusione di Alessandria in istituto destinato a ospitare prevalentemente detenuti in regime 41-*bis* o.p. e alla conseguente limitazione dello svolgimento di attività educative e sociali che ne deriverebbe, anche alla luce della recente circolare del DAP sull'iter delle relative autorizzazioni.

E' bene precisare, preliminarmente, che la riconversione degli spazi detentivi del complesso penitenziario "*San Michele*" di Alessandria rientra in un piano più articolato di riconversione degli spazi detentivi da destinare al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Tuttavia, nell'istituto in esame, è prevista la permanenza di una sezione detentiva che continuerà a essere destinata all'allocazione di detenuti lavoratori, ascritti al circuito Media Sicurezza, in coerenza con le esigenze organizzative dell'istituto e per i quali saranno mantenute le attività trattamentali previste.

Proprio in considerazione della circostanza che presso la Casa reclusione di Alessandria risultano attualmente attive e consolidate specifiche offerte lavorative di natura agricola, comprendenti l'utilizzo di serre e terreni destinati alle coltivazioni, e tenuto conto della rilevanza di tali attività sotto il profilo trattamentale e

professionalizzante, al fine di evitare la dispersione delle competenze e delle specialità maturate nel tempo, l'Amministrazione sta procedendo anche alla valutazione della fattibilità tecnico-organizzativa della realizzazione di una Sezione Casa lavoro 41-*bis*.

Tale ipotesi progettuale è rivolta anche all'eventuale allocazione di internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* o.p., nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e delle imprescindibili esigenze di ordine e sicurezza, nonché in coerenza con l'assetto complessivo dell'istituto e con le finalità di prevenzione proprie del regime speciale volto a prevenire e contrastare il mantenimento di collegamenti tra detenuti appartenenti alla criminalità organizzata e le rispettive consorterie criminali.

La funzione rieducativa della pena non subirà certamente restrizioni anche a seguito della recente circolare DAP citata dall'onorevole interrogante.

Lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria collabora attivamente con il Terzo Settore per il trattamento dei detenuti, attraverso accordi quadro, progetti congiunti e protocolli che coinvolgono enti locali e associazioni per l'inclusione sociale, la formazione, e il supporto alle misure alternative, con l'obiettivo di realizzare una partecipazione ampia e un approccio integrato alla rieducazione. L'obiettivo fondamentale di queste collaborazioni è dare concreta attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena (Art. 27 Cost.), coinvolgendo la società civile e costruendo un sistema più agile, capace di accogliere proposte innovative e di valorizzare il ruolo delle associazioni nel percorso di trattamento e reinserimento.

Orbene, questi principi sono stati trasfusi nella circolare DAP del 21 ottobre 2025, che determina un mero spostamento di competenza dal Provveditorato regionale alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento circa la valutazione delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate all'interno degli istituti penitenziari ove siano collocati anche detenuti Media sicurezza.

Di recente, peraltro, è intervenuta apposita nota del 28 novembre 2025, a firma del Direttore generale dei detenuti e del trattamento, per fornire chiarimenti e delucidazioni anche in ordine alla ripartizione di competenze tra l'Amministrazione centrale e

l'Autorità giudiziaria, sgombrando il campo da possibili dubbi interpretativi, con effetti rassicuranti per tutti gli operatori dell'esecuzione penale che hanno espresso soddisfazione per l'attività di riordino della materia, operata dall'Amministrazione centrale.

Il modello di partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, regolato dall'art. 17 o.p., attribuisce, in modo univoco, al Magistrato di sorveglianza i poteri di autorizzazione e di direzione per l'ammissione agli istituti penitenziari di privati cittadini e di istituzioni o associazioni pubbliche o private che hanno concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti. La medesima norma assegna al Direttore dell'Istituto solo funzioni consultive e di controllo sull'operato delle persone ammesse in Istituto. Parimenti, il corrispondente art. 68 reg. esec., assegna in termini esclusivi al magistrato l'intervento autorizzativo in merito alla partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, riservando all'amministrazione compiti procedurali della fase prodromica ed esecutiva.

La nota della Direzione Generale Detenuti e Trattamento, in disparte il tema della *gerarchia delle fonti*, in relazione al quale già si impone la primazia delle determinazioni del Magistrato ex art. 17 o.p. rispetto alle decisioni dell'amministrazione, impatta quindi solo sul momento organizzativo ed attuativo dell'evento, non consentendo, di interferire su valutazioni afferenti decisioni e controllo dell'attività trattamentale e rieducativa offerta ai detenuti. Tale meccanismo endo-procedimentale non si è mai posto in contrasto con il dato normativo dell'art. 17 o.p., non solo perché i due *iter* afferiscono a momenti differenti della sequenza procedimentale, ma soprattutto perché il tema delle autorizzazioni (da ora, *nulla osta*) da richiedere ai PRAP (per la media sicurezza) e, dal 21.10.2025, alla DGDT (per la media sicurezza in istituti a gestione dipartimentale), riguarda una valutazione preliminare di *opportunità penitenziaria*, in una prospettiva di salvaguardia della coerenza interna e uniformità dell'azione amministrativa, a differenza della procedura di ammissione ex art. 17 o.p., che delinea un sistema di ripartizione delle competenze. Del resto, una cosa è l'autorizzazione ex art. 17 o.p. del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, per l'accesso a tutti coloro che intendano erogare

un'offerta trattamentale; altra cosa è il nulla osta, *a monte*, rimesso all'Amministrazione penitenziaria, finalizzato a valutare la compatibilità dei modelli organizzativi adottati dai singoli Direttori per consentire lo svolgimento delle iniziative trattamentali assicurando la sicurezza interna ed esterna degli Istituti di pena.

Rimanendo l'iter sostanzialmente invariato, non si sono verificati né allungamenti dei tempi di gestione delle pratiche, né aggravii nelle procedure burocratiche a carico degli istituti penitenziari; gli istituti penitenziari, infatti, dovranno semplicemente trasmettere le richieste di nulla osta, già previste prima della circolare, a un diverso indirizzo *e-mail*.

Peraltro, la recente nota 28 novembre 2025 ha indicato termini temporali estremamente stringenti – due giorni lavorativi – entro i quali la Direzione generale dei detenuti e del trattamento dovrà evadere le richieste di nulla osta provenienti dagli istituti di pena.

È evidente, allora, che la finalità della circolare, quindi, non è quella di contrarre, bensì, al contrario, di implementare le iniziative di carattere trattamentale, consentendo, al tempo stesso, agli Uffici dipartimentali di valutare la congruità e la compatibilità dei modelli organizzativi adottati in concreto dalle singole Direzioni, per consentire lo svolgimento delle iniziative in armonia con le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti.

Immutate restano, peraltro, le procedure in merito alla richiesta di nulla osta per attività trattamentali all'interno di istituti che ospitano solo detenuti appartenenti al circuito della Media sicurezza, per i quali le Direzioni penitenziarie continueranno a richiedere l'autorizzazione ai Provveditorati regionali di competenza.

Va poi evidenziato che il trasferimento di competenza dal P.R.A.P. alla D.G.D.T. risponde ad una precisa *ratio*, ossia quella di realizzare un monitoraggio costante dei modelli organizzativi allo scopo di allineare il trattamento a *standard* più elevati e omogenei.

Solo una prospettiva unitaria e complessiva di come siano effettivamente organizzate le attività trattamentali, consente di avere contezza su quanto sarà organizzato in circuiti a gestione dipartimentale, sia per garantire la sicurezza penitenziaria, sia al fine

di promuovere e sviluppare un numero sempre maggiore di percorsi e progettualità trattamentali coerenti con le iniziative territoriali.

Con la nota del 28 novembre 2025, gli istituti vengono infatti sollecitati a favorire e promuovere la programmazione e le modalità organizzative delle attività e degli eventi trattamentali rimanendo, però, in capo all'Amministrazione dello Stato, le relative prerogative e responsabilità.

Occorre infine evidenziare che le disposizioni in esame non hanno comportato alcuna contrazione delle iniziative trattamentali all'interno degli istituti; al contrario, nel breve arco temporale, i dati acquisiti attestano che, dalla vigenza della nota 21 ottobre 2025 al 12 dicembre 2025 (data dell'ultima rilevazione comunicata dal DAP), sono giunte dalle Direzioni penitenziarie un totale di 287 richieste per attività trattamentali in favore dei detenuti Media sicurezza e 286 sono stati i *nulla osta* rilasciati; mentre, per attività trattamentali rivolte ai detenuti afferenti ai circuiti Alta sicurezza sono stati rilasciati ben 121 *nulla osta*, a fronte di 138 richieste pervenute.

Resta dunque fermo l'impegno di questo Governo ad assicurare, nell'ambito dei limiti e delle prescrizioni proprie del regime speciale, il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali che informano l'esecuzione penale, ivi compresa la finalità rieducativa della pena e la salvaguardia della dignità della persona detenuta.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)